

PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA BANCA D'ITALIA E L'IVASS PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLA CENTRALE DEI RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLA BANCA D'ITALIA E DELL'IVASS IN RELAZIONE ALL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALEAZIONE ALLA CENTRALE DEI RISCHI GRAVANTI SULLE IMPRESE ASSICURATIVE AUTORIZZATE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

PREAMBOLO

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS e, in particolare, il comma 1 concernente la necessità di assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;

VISTO il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e, in particolare, i Titoli I, II, III, V, VI, VII, IX, XIV e XV e le relative disposizioni di attuazione emanate dall'IVASS;

VISTA la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (C.I.C.R.) del 29 marzo 1994 che istituisce il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, quale strumento di ausilio per gli intermediari al fine di evitare i rischi derivanti dal cumulo dei fidi, e lo affida alla Banca d'Italia e le successive deliberazioni integrative e di adeguamento adottate dal medesimo Comitato interministeriale;

VISTA la circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11.2.1991, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le modalità di funzionamento della Centrale dei Rischi;

VISTO il Memorandum d'intesa dell'Aprile 2010 tra le Banche centrali di Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Spagna che disciplina lo scambio di informazioni tra le Centrali dei rischi di tali Paesi al fine di renderle disponibili ai rispettivi intermediari partecipanti;

VISTO l'art.114, comma 2*bis*, d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (Testo unico bancario), introdotto dall'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha previsto nuove forme di finanziamento alle imprese da parte delle compagnie di assicurazione italiane, disponendo che questi nuovi soggetti finanziatori partecipano alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, secondo quanto da quest'ultima stabilito, inviando le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

VISTI gli articoli 10 e 10**bis** del decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), recanti disposizioni in tema di segreto d'ufficio e utilizzo delle informazioni riservate da parte dell'IVASS;

VISTO l'articolo 7, comma 1, del Testo Unico Bancario, secondo cui la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e detti organismi non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio;

VISTO l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005 n. 262, che stabilisce che la Banca d'Italia e l'IVASS collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, che non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio e che tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

VISTO l'accordo per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei Servizi informatici della Banca d'Italia dell'agosto 2014;

CONSIDERATO l'interesse pubblico dell'IVASS a consultare i dati della Centrale dei rischi per il perseguimento delle finalità istituzionali indicate nel codice delle Assicurazioni

CONSIDERATA l'esigenza di disciplinare lo svolgimento dei compiti della Banca d'Italia e dell'IVASS in relazione all'assolvimento degli obblighi di segnalazione alla Centrale dei rischi gravanti sulle imprese assicurative autorizzate alla concessione di finanziamenti.

Tutto ciò visto e considerato

la BANCA D'ITALIA e l'IVASS

stipulano il presente protocollo d'intesa ("Protocollo"), il cui preambolo costituisce parte integrante.

Articolo 1

Oggetto del Protocollo

Il Protocollo è articolato in tre parti che disciplinano: I) l'accesso dell'IVASS ai dati contenuti nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ("dati"); II) il riparto dei compiti tra la Banca d'Italia e l'IVASS in merito alla partecipazione alla Centrale dei rischi delle imprese di assicurazione italiane autorizzate alla concessione di finanziamenti alle imprese; III) l'entrata in vigore delle disposizioni del protocollo e altre disposizioni comuni.

PARTE I

Accesso dell'IVASS ai dati della Centrale dei Rischi

Articolo 2

Finalità della consultazione

L'IVASS consulta i dati e se ne avvale esclusivamente per le finalità istituzionali previste dal Codice delle Assicurazioni e, in particolare:

- per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento dei fini di cui all'art. 3, del Codice delle Assicurazioni allo scopo di fornire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, la trasparenza e correttezza delle imprese medesime e degli intermediari di assicurazione e riassicurazione nei confronti della clientela nonché la stabilità del sistema e dei mercati finanziari;
- per le esigenze di collaborazione e di scambio di informazioni con le altre Autorità di vigilanza europee secondo quanto disposto dall'art. 10, commi 7 e 7bis, del Codice delle Assicurazioni.

Articolo 3

Accesso

1. L'IVASS accede ai dati in modo interattivo.
2. L'abilitazione all'accesso viene rilasciata dalla Banca d'Italia ai singoli soggetti nominativamente indicati dall'IVASS.
3. Le informazioni sono accessibili dall'IVASS dal momento in cui le stesse sono rese visibili agli intermediari partecipanti.

Articolo 4

Dati consultabili

1. I dati oggetto di consultazione sono quelli forniti all'Archivio dai soggetti tenuti alle segnalazioni in forza della circolare della Banca d'Italia n. 139 del 11.2.1991 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con le modalità nella stessa indicate.
2. La responsabilità circa la veridicità e la correttezza dei dati ricade in via esclusiva sui soggetti segnalanti, cui compete la valutazione dell'esistenza dei presupposti della segnalazione e della classificazione delle singole operazioni in base ai criteri stabiliti dalla normativa di riferimento, nonché l'effettuazione delle eventuali rettifiche dei dati errati.
3. Sono oggetto di consultazione anche i dati che la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia riceve dalle altre Centrali dei rischi pubbliche europee attraverso il cosiddetto Memorandum d'intesa di aprile 2010 "*on the exchange of information*" tra banche centrali.

Articolo 5

Segretezza e riservatezza dei dati

1. La Banca d'Italia e l'IVASS prendono atto che tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano in possesso in attuazione del presente protocollo restano sottoposti al segreto d'ufficio e il loro utilizzo vincolato alle finalità istituzionali di cui all'art. 2.
2. L'IVASS prende atto inoltre che i dati, quando hanno natura di dati personali, hanno carattere riservato e il loro trattamento è soggetto alle disposizioni applicabili in materia di tutela della riservatezza.

Articolo 6

Poteri e obblighi della Banca d'Italia

1. La Banca non risponde di temporanee sospensioni del servizio anche connesse ad esigenze di manutenzione o di aggiornamento della Centrale dei Rischi, nonché a temporanei malfunzionamenti delle applicazioni.

2. La Banca d'Italia costituisce l'interlocutore unico per eventuali richieste di chiarimenti in ordine all'interpretazione e alla correttezza delle segnalazioni effettuate dagli intermediari.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità dell'IVASS

1. L'IVASS ha accesso ai dati così come presenti nella Centrale dei Rischi nel momento in cui l'interrogazione viene elaborata e può richiedere alla Banca d'Italia chiarimenti attinenti alle segnalazioni effettuate dagli intermediari.
2. L'IVASS garantisce il rispetto da parte dei propri dipendenti di tutte le misure tecnico-organizzative poste a presidio della segretezza e riservatezza dei dati entrati nella sua disponibilità, nonché delle procedure amministrative e informatiche da essa autonomamente adottate per la custodia e il trattamento dei dati stessi.
3. L'IVASS risponde, e tiene indenne la Banca d'Italia, dei danni derivanti dalla consultazione della Centrale dei Rischi non conforme alle disposizioni del presente Protocollo ovvero dall'illegittimo utilizzo dei dati in essa contenuti.

Articolo 8

Registrazione degli accessi

1. La Banca d'Italia, al fine di verificare il corretto trattamento dei dati censiti nella Centrale dei Rischi, tiene traccia di ciascuna interrogazione effettuata anche dall'IVASS; a tal fine, registra in un proprio archivio dedicato i principali parametri di tutte le consultazioni effettuate dai dipendenti dell'IVASS autorizzati, garantendo il rispetto del segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni contenute in tale archivio. Dette informazioni sono accessibili on-line da parte dei dipendenti della Banca d'Italia e dell'IVASS a ciò autorizzati.
2. La Banca d'Italia, ove riscontri o abbia il fondato sospetto di violazioni della segretezza dei dati ai quali anche l'IVASS abbia avuto accesso, ne informa prontamente il Segretario Generale dell'IVASS per gli accertamenti di competenza.
3. Nel caso in cui l'IVASS riscontri o abbia il fondato sospetto della illegittima divulgazione di informazioni riservate derivanti dal proprio accesso alla Centrale dei Rischi, ne informa prontamente il Capo del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni statistiche della Banca d'Italia per gli accertamenti di competenza.

Articolo 9

Oneri e costi

1. I costi di impianto e di esercizio sostenuti dalla Banca d'Italia per permettere l'accesso dell'IVASS ai dati della Centrale dei Rischi saranno regolati secondo quanto previsto dall'accordo per l'utilizzo da parte dell'IVASS dei Servizi informatici della Banca d'Italia richiamato nel preambolo.

Articolo 10

Presidi di gestione

1. Le eventuali esigenze e problematiche tecnico-amministrative relative all'accesso dell'IVASS ai dati della Centrale dei Rischi saranno convogliate verso "presidi di gestione" così individuati:
 - per la Banca d'Italia, la Divisione Centrale dei Rischi del Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche
 - per l'IVASS, il Servizio Studi e Gestione dati.

PARTE II

Articolo 11

Informativa alle imprese in merito agli obblighi di adesione al sistema della Centrale dei Rischi

1. L'IVASS, in sede di approvazione del piano di attività di cui agli artt. 13 e ss. del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, informa le imprese di assicurazione autorizzate alla concessione di finanziamenti e tenute alle segnalazioni in merito al contenuto degli obblighi derivanti dall'adesione al sistema della Centrale dei Rischi.
2. L'IVASS, d'intesa con la Banca d'Italia, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione di vigilanza, può individuare i criteri di esonero dagli obblighi segnaletici delle imprese assicurative di minore complessità in base alle caratteristiche operative, dimensionali e organizzative.
3. L'IVASS comunica tempestivamente alla Banca d'Italia – Servizio RES, Divisione CR – gli estremi identificativi delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 e tenute ad eseguire le segnalazioni alla Centrale dei rischi. Il cambiamento di denominazione sociale, le fusioni, trasformazioni e scissioni, il trasferimento della sede legale, le cessioni d'azienda e gli altri eventi che determinano la modifica degli elementi identificativi del soggetto segnalante sono raccolti e trattati dall'IVASS che, terminata l'istruttoria, ne informa tempestivamente la Banca d'Italia.
4. In presenza di motivata richiesta da parte delle imprese di assicurazione, la Banca d'Italia valuta la possibilità di accordare un periodo di proroga nell'invio delle segnalazioni, fornendone informativa all'IVASS.
5. L'IVASS e la Banca d'Italia collaborano nella gestione delle contestazioni dei soggetti segnalati nella Centrale dei Rischi dalle imprese assicurative.

Articolo 12

Esecuzione dei controlli

1. La Banca d'Italia esegue i controlli di qualità dei dati oggetto delle segnalazioni eseguite dalle imprese di assicurazione. L'esito di tali controlli viene inoltrato dalla Banca d'Italia alle imprese di assicurazione.
2. Il personale della Banca d'Italia sovrintende e coordina le fasi di data quality management. In tale ambito la Banca d'Italia contatta direttamente le imprese di assicurazione per sollecitare l'invio dei dati o le necessarie rettifiche o per chiedere chiarimenti sui dati.
3. La Banca d'Italia contatta le imprese di assicurazione per sollecitare l'osservanza degli standard tecnico operativi, nonché il rispetto delle regole segnaletiche previste dalla propria circ. n. 139/91.
4. La Banca d'Italia – in presenza di anomalie particolarmente consistenti ovvero reiterate – informa prontamente l'IVASS al fine di valutare congiuntamente l'adozione di interventi di richiamo. Le parti agiscono analogamente nel caso di ritardi nella produzione delle segnalazioni o di utilizzo improprio delle informazioni di Centrale dei Rischi da parte delle imprese di assicurazione.

Articolo 13

Attività ispettiva

1. In occasione delle ispezioni concernenti l'esame del rischio di credito, il personale dell'IVASS effettua verifiche anche in merito alle informazioni inoltrate alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. A tal fine gli ispettori dell'IVASS possono consultare tali informazioni. I gruppi ispettivi dell'IVASS possono, all'occorrenza o su richiesta della

Banca d'Italia, essere integrati con personale della Banca d'Italia, per le verifiche sui dati di competenza.

2. L'IVASS informa la Divisione Centrale dei Rischi del Servizio Rilevazioni e Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia degli esiti delle verifiche condotte sulle segnalazioni effettuate dalle imprese di assicurazione e procede alla contestazione di eventuali addebiti ai soggetti da esso vigilati anche ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio nel rispetto della disciplina del settore assicurativo.

Articolo 14

Sanzioni

1. Qualora la Banca d'Italia, nell'ambito dell'attività di gestione della Centrale dei rischi, ravvisi irregolarità segnaletiche da parte di imprese di assicurazione, ne informa prontamente l'IVASS che procede alla contestazione di eventuali addebiti ai soggetti da esso vigilati anche ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio nel rispetto della disciplina del settore assicurativo. L'Istituto provvede ad informare tempestivamente la Banca degli esiti delle valutazioni e dell'irrogazione di sanzioni riferite ad irregolarità nelle segnalazioni in Centrale dei Rischi.

PARTE III

Articolo 15

Corrispondenza e logistica

1. Gli indirizzi da utilizzare per la corrispondenza inerente all'attuazione del presente protocollo sono:
 - per la Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma – bancaditalia@pec.bancaditalia.it;
 - per l'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00185 Roma – ivass@pec.ivass.it.
2. Il presidio di gestione della Banca d'Italia è ubicato presso il Centro "D. Menichella", Largo G. Carli, 1 - 00044 Frascati (Roma).

Articolo 16

Durata del protocollo e procedure di modifica

1. Il presente protocollo è valido a tempo indeterminato, fino a consensuale modifica o revoca dello stesso. Ciascuna delle Autorità firmatarie potrà inoltre recedere dall'accordo al sopravvenire di disposizioni legislative, nazionali o comunitarie con esso incompatibili.
2. Le modifiche al presente protocollo di carattere esclusivamente tecnico-operativo, volte ad assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse oppure rispondenti a esigenze di correttezza o di adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte, possono avvenire di comune accordo tra le due Autorità mediante scambio di lettere ufficiali, ritenendosi a ciò delegati i responsabili delle rispettive strutture competenti di cui all'art. 10.

Articolo 17

Entrata in vigore e regime transitorio

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 18, l'IVASS avrà accesso ai dati secondo quanto previsto nel presente protocollo dopo la predisposizione dei necessari interventi sulle procedure informatiche.

2. Fino alla data di cui al comma 1, la Banca d'Italia, Divisione Centrale dei Rischi del Servizio Informazioni Sistema Creditizio, evaderà eventuali richieste di consultazione dei dati contenuti nella Centrale dei Rischi da parte dell'IVASS fornendo le informazioni su supporto informatico, tramite mail crittografata al Servizio IVASS richiedente.


Articolo 18

Condizione sospensiva

1. In ogni caso il primo accesso da parte dell'IVASS è consentito decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione effettuata dalla Banca d'Italia al Garante per la protezione dei dati personali prevista dall'art. 39 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. L'eventuale parere negativo espresso dal Garante della privacy, anche successivamente al suddetto termine, produce la sospensione dell'accesso alla Centrale dei Rischi da parte dell'IVASS sino all'avvenuto adeguamento delle modalità di accesso ai rilievi del Garante.

Roma, 12/02/2018

Per la Banca d'Italia
Il Governatore



Per l'IVASS
Il Presidente

